MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE

Art. 4

Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni

All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

Versione in vigore dal 26 giugno 2012, non più in vigore dal 12 agosto 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la crescita del Paese
Estremi	Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
Titolo	I — Misure urgenti per le infrastrutture l'edilizia ed i trasporti
Capo	I — Infrastrutture - Misure per l'attrazione di capitali privati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-crescita-del-paese/art-4-percentuale-minima-di-affidamento-di-lavori-a-terzi-nelle-concessioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it